

PARERE 16 DICEMBRE 2022
691/2022/I/EEL

PARERE AL MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 4, DEL DECRETO MINISTERIALE 21 OTTOBRE 2022, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI REGOLAMENTO PER IL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ELETTRICI FORMULATA DA TERNA E DISPOSIZIONI DI COMPETENZA DELL'AUTORITÀ IN MATERIA

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE

Nella 1231^a *ter* riunione del 16 dicembre 2022

VISTI:

- la Direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2017/1485 della Commissione, del 2 agosto 2017, che stabilisce orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica (Regolamento SOGL);
- il Regolamento (UE) 2017/2195 della Commissione del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico (Regolamento *Balancing*);
- il Regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia elettrica;
- il Regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio, del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell'energia (di seguito: Regolamento 2022/1854);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 2004 (di seguito: DPCM 11 maggio 2004);
- il decreto del Ministro della Transizione ecologica (ora Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica) 21 ottobre 2022, n. 464, che disciplina il servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale (di seguito: decreto ministeriale 21 ottobre 2022);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06 (di seguito: deliberazione 111/06) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell’Autorità 20 giugno 2014, 301/2014/R/eel (di seguito: deliberazione 301/2014/R/eel);
- il Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza, di cui all’articolo 1, comma 4, del DPCM 11 maggio 2004 (di seguito: Codice di rete), di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) e in particolare il Capitolo 4 recante le regole per il dispacciamento il Capitolo 7 recante la regolazione delle partite economiche relative al servizio di dispacciamento e al servizio di trasmissione;
- la lettera trasmessa dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica in data 15 dicembre 2022 (di seguito: lettera del 15 dicembre 2022).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto ministeriale 21 ottobre 2022 disciplina un servizio di interrompibilità tecnica dei prelievi dalle reti di trasporto e di distribuzione del gas naturale, aggiuntiva rispetto a quella derivante dall’attivazione di contratti di fornitura di tipo interrompibile già presenti e stipulati dagli operatori, per soggetti che utilizzano il gas naturale per fini industriali, ivi compresa la generazione elettrica nel solo caso in cui essa sia funzionale al processo produttivo *in situ* (di seguito: clienti finali industriali);
- il decreto ministeriale 21 ottobre 2022 prevede altresì:
 - all’articolo 2, comma 3, che i clienti finali industriali partecipanti alla procedura per la selezione dei soggetti che prestano il servizio di cui al precedente punto, possano offrire, anche con offerte integrate, la riduzione del consumo di energia elettrica presso il medesimo sito industriale;
 - all’articolo 2, comma 4, che *“per i carichi industriali offerti per il servizio di interrompibilità elettrica sarà definita da Terna Spa e approvata dal Ministero della transizione ecologica, sentita Arera, una specifica procedura finalizzata anche al contenimento indiretto dei consumi di gas, destinata a clienti che si rendono disponibili a ridurre/interrompere i prelievi dalla rete in un set di ore del giorno per il periodo 1 dicembre 2022- 31 marzo 2023 nonché limitata a quantitativi massimi stabiliti da Terna stessa, al fine di tenere conto delle esigenze di sicurezza del sistema elettrico e degli obiettivi di riduzione del consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta di cui al Regolamento UE 2022/1854”*;
 - all’articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022 che, per quanto riguarda la riduzione dei consumi elettrici, i costi delle misure adottate siano coperti dai clienti finali civili e industriali che utilizzano l’energia elettrica, al netto di eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale;
- in attuazione della norma di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, Terna ha predisposto una proposta di regolamento per l’approvvigionamento, tramite procedura competitiva, di un servizio di riduzione del consumo elettrico (di seguito: Proposta di regolamento) prestato da clienti finali per il tramite di *“carichi industriali offerti per il servizio di interrompibilità elettrica”* di

cui alla deliberazione 301/2014/R/eel; tali carichi si rendono disponibili a ridurre i propri prelievi dalla rete o a interromperli secondo modalità e tempistiche diverse da quelle caratterizzano il servizio di interrompibilità.

CONSIDERATO CHE:

- il Regolamento 2022/1854, per quanto qui rileva, prevede:
 - all'articolo 3, che gli Stati membri attuino misure intese a ridurre il consumo lordo complessivo mensile di energia elettrica del 10 % rispetto alla media del consumo lordo di energia elettrica nei mesi corrispondenti del periodo di riferimento (periodo compreso tra l'1 novembre e il 31 marzo dei cinque anni consecutivi che precedono la data di entrata in vigore del Regolamento, a cominciare dal periodo compreso tra l'1 novembre 2017 e il 31 marzo 2018);
 - all'articolo 4, che ciascuno Stato membro individui le ore di punta corrispondenti in totale a un minimo del 10% di tutte le ore del periodo compreso tra l'1 dicembre 2022 e il 31 marzo 2023. Ciascuno Stato membro riduce il consumo lordo di energia elettrica durante le ore di punta individuate. La riduzione ottenuta nelle ore di punta individuate è pari ad almeno il 5% in media all'ora. L'obiettivo di riduzione è calcolato come la differenza tra il consumo lordo effettivo di energia elettrica nelle ore di punta individuate e il consumo lordo di energia elettrica previsto senza tener conto dell'effetto delle misure messe in atto per conseguire l'obiettivo di cui al medesimo articolo;
 - all'articolo 5, che gli Stati membri possano scegliere le misure idonee a ridurre il consumo lordo di energia elettrica al fine di conseguire gli obiettivi di cui ai precedenti alinea, anche ampliando misure nazionali già in essere. Le misure sono chiaramente definite, trasparenti, proporzionate, mirate, non discriminatorie e verificabili e, in particolare (oltre ad altre condizioni qui non richiamate), qualora la compensazione finanziaria sia versata in aggiunta ai ricavi di mercato, il relativo è stabilito mediante procedure aperte competitive.

CONSIDERATO CHE:

- il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, con lettera del 15 dicembre 2022, ha trasmesso all'Autorità la Proposta di regolamento di Terna, ai fini dell'acquisizione del parere previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022;
- la Proposta di regolamento di Terna prevede, in sintesi, quanto segue:
 - Terna svolge una procedura concorsuale ai fini dell'approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica dalla rete nel periodo compreso tra l'avvio della procedura e il 31 gennaio 2023 (di seguito: Periodo di Validità). La richiesta di riduzione nelle ore del giorno "D" è comunicata da Terna entro le ore 10 del giorno precedente D-1 (di seguito: Servizio di Riduzione dei Consumi);

- possono partecipare alla procedura i clienti finali dotati di apparecchiatura di distacco del carico (UPDC); ai fini della domanda di ammissione, i clienti finali partecipanti alla procedura possono essere raggruppati in forma consortile, benché l'erogazione del servizio e la relativa verifica avvenga con riferimento ai raggruppamenti di carichi afferenti al medesimo punto di connessione, come nel caso del servizio di interrompibilità;
- il servizio è remunerato con una componente fissa, il cui valore è determinato in esito ad una procedura concorsuale che consiste nello svolgimento di un'asta al ribasso, a partire da un premio massimo espresso in €/MW/Periodo_di_Validità con assegnazione di tipo “*pay as bid*”;
- con riferimento al fabbisogno complessivo nazionale, Terna indica un quantitativo pari a 3000 MW;
- il premio massimo per la remunerazione del servizio, assumendo come riferimento il prezzo di assegnazione del servizio di interrompibilità istantanea nell'ultima asta annuale, è pari a 50.000 euro/MW/anno inclusivo di 550 ore annue di attivazione del servizio di riduzione dei consumi, da riproporzionare sulle ore per le quali verrà richiesta la disponibilità del medesimo servizio (ad esempio, se la procedura concorsuale venisse effettuata per un Periodo di Validità che include 99 ore di attivazione del servizio, il prezzo massimo sarebbe pari a 9.000 euro/MW/Periodo_di_Validità);
- ai fini dell'assegnazione del servizio, Terna ordina le offerte ricevute in ordine crescente di prezzo offerto e le seleziona secondo un criterio di merito economico fino a concorrenza del fabbisogno;
- gli assegnatari, in tutte le ore di attivazione del servizio e per ciascun raggruppamento di carichi afferente al medesimo punto di connessione, hanno l'obbligo di:
 - a) ridurre la potenza prelevata di un quantitativo almeno pari alla potenza assegnata, rispetto alla *baseline* definita dal cliente finale assegnatario e resa disponibile a Terna entro le ore 14 del giorno D-2;
 - b) effettuare il distacco del carico impartito eventualmente da Terna, in ottemperanza a quanto definito nelle regole di dispacciamento di cui al Capitolo 4 del Codice di Rete e ai relativi Allegati A.40, A.41 ed A.42;
- le attivazioni devono essere motivate da esigenze di Snam rete gas con la finalità indiretta di contenimento dei consumi gas, da esigenze di adeguatezza del sistema elettrico nazionale laddove si rendesse necessario per far fronte ad eventuali criticità del prossimo periodo invernale e dalle finalità di cui all'articolo 4 del Regolamento UE 2022/1854, per le ore che progressivamente non siano state utilizzate per le finalità di contenimento dei consumi gas e per esigenze di adeguatezza;
- l'effettiva prestazione del servizio viene misurata confrontando i dati di misura dell'energia elettrica prelevata durante le ore di attivazione del servizio con la sopra richiamata *baseline*. Sono altresì previste forme di verifica della coerenza della *baseline*, tramite il suo confronto con i dati di misura effettivi nelle ore in cui non viene attivato il servizio;

- la remunerazione complessivamente spettante all'assegnatario è pari al prodotto tra il prezzo unitario di assegnazione del servizio (espresso in euro/MW/Periodo_di_Validità) moltiplicato per la potenza assegnata e per il rapporto (non superiore a 1) tra la potenza media misurata al netto dei periodi di attivazione e la potenza assegnata. Sono altresì previste forme di riduzione della remunerazione nei casi in cui le verifiche della coerenza della *baseline* di cui al precedente alinea dovessero avere esito negativo, nonché nei casi di mancata erogazione del servizio;
- la Proposta di regolamento di Terna, inoltre:
 - contribuisce al conseguimento dell'obiettivo di riduzione dei consumi elettrici di cui al Regolamento UE 1854/2022 nelle ore di picco di cui all'articolo 4 del medesimo, benché le modalità di piena attuazione di tale Regolamento (ossia l'estensione a tutti i clienti finali delle procedure di riduzione dei consumi) dovranno essere oggetto di identificazione con apposita normativa;
 - prevede che Terna possa richiedere agli assegnatari la disponibilità alla prestazione del servizio di riduzione dei consumi fino al 31 marzo 2023, estendendo il numero di ore per un valore corrispondente a 300 ore nel periodo 1° dicembre 2022 - 31 marzo 2023). Tuttavia, questa eventuale estensione deve essere coordinata con le modalità di implementazione dell'articolo 4 del Regolamento UE 1854/2022;
- il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, con lettera del 15 dicembre 2022, ha altresì chiesto all'Autorità di fornire indicazioni in merito alla specifica componente della tariffa su cui andrebbero a gravare i costi derivanti dalla procedura concorsuale ai fini dell'approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica.

RITENUTO CHE:

- la Proposta di regolamento di Terna, trasmessa dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con lettera del 15 dicembre 2022, sia complessivamente aderente al dettato normativo di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, fermo restando il fatto che essa dovrà essere coordinata con le modalità di implementazione dell'articolo 4 del Regolamento UE 1854/2022 anche al fine di consentire che il servizio di riduzione dei consumi sia erogato anche da altri clienti finali (non solo quelli che erogano il servizio di interrompibilità) eventualmente in forma aggregata;
- sia opportuno che la Proposta di regolamento di Terna sia modificata in alcune parti di dettaglio, al fine di:
 - puntualizzare che la partecipazione in forma consortile dei clienti finali alla procedura concorsuale rileva per finalità amministrative e commerciali e non anche per la prestazione del servizio di riduzione dei consumi né per la relativa verifica, come già attualmente avviene nel caso del servizio di interrompibilità;

- precisare il significato e i criteri di determinazione dei dati di potenza che rilevano ai fini delle verifiche dell'attivazione del servizio, come riportati nelle formule contenute nella Proposta di regolamento;
- sia altresì opportuno che il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, nell'approvare la Proposta di regolamento di Terna, preveda che Terna trasmetta tempestivamente all'Autorità e al medesimo Ministero gli esiti delle procedure concorsuali e i relativi costi;
- sia opportuno che, come consentito dall'articolo 3, comma 3, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, i costi derivanti dalla procedura concorsuale ai fini dell'approvvigionamento a termine di risorse che si rendono disponibili a ridurre i prelievi di energia elettrica siano prioritariamente coperti tramite eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale e che, solo in subordine e in via residuale, siano coperti tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'allegato A alla deliberazione 111/06 (cd *uplift*)

DELIBERA

1. di esprimere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del decreto ministeriale 21 ottobre 2022, il parere, nei termini di cui in motivazione, in merito alla Proposta di regolamento di Terna, trasmessa dal medesimo Ministero con lettera del 15 dicembre 2022;
2. di prevedere che i costi derivanti dalla procedura concorsuale di cui alla medesima Proposta di regolamento di Terna siano coperti tramite il corrispettivo di cui all'articolo 44 dell'allegato A alla deliberazione 111/06 in subordine e in via residuale rispetto a eventuali fonti di finanziamento a valere sulla fiscalità generale;
3. di trasmettere il presente parere al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica;
4. di pubblicare la presente deliberazione nel sito internet dell'Autorità www.arera.it.

16 dicembre 2022

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini